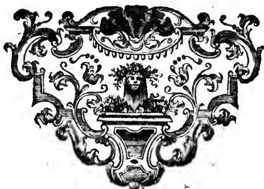
P E R
L' Illuſtre Duca di Caſalaſpro
c o'
Cittadini di Pietragalla.

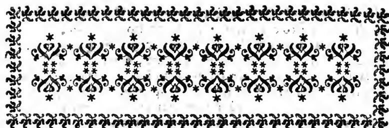
Nel S. R. C.

Il dottiſſimo Signor Conſigliere
D. Giuſeppe Gargano
COMMESSARIO









SE abbianſi ad oſſervare i patti contenuti in due ſolenni tranſazioni avvalorate dal S. C. con decreto *di expedit*, dalla ſuprema facoltà con Regj Aſſenſi, e da poſteriori decreti del S. C., e della Regia Camera ordinato eſeguirſi; ſe abbianſi nel di loro antico piede a rimettere quelle novità, che contro i patti ſteſſi, contro i ſteſſi decreti trovanſi con privata forza introdotte, dandoſi a' novatori congruo caſtigo; ſe finalmente ove una Parte alle convenzioni ſia mancata, abbia l'altra il dritto di richiamarſi alle ſue ragioni, e ripetere quello, che convenendo ha ceduto; ſono gli articoli, che propone al S. C. a decidere contro gli uomini di Pietragalla il Duca di Caſalaſpro. Lunga ſtagione ha la ſua famiglia ſofferto la pervicacia di pochi di que' Naturali, il cui animo ſedizioſo, nè dalla giuriſdizione de' Magiſtrati, nè dalla ſantità delle convenzioni, nè dalla profuſione delle beneficenze ha potuto migliorarſi; ma ſe ha la ragione ſempre la ſteſſa forza, come in ogni rincontro ſi è ſmaſcherata, e doma la loro audacia, ſi augura il Duca, che ora piucchè mai abbia il S. C. a farne criterio, ed a prenderne, come la biſogna richiede, non lieve compenſo.

Il Duca di Caſalaſpro è utile Poſſeſſore della Terra di Pietragalla; fra' corpi Feudali, che vi poſſiede avvi quello de' Forni, col dritto di proibire a' Naturali anche per uſo proprio: queſto dritto, il cui eſercizio nell' oſcurità de' tempi ſi confonde, è ſtato ſempre e riconoſciuto, ed oſſervato ſenza contraddizione veruna.

Poſſiede ancora lo ſteſſo Duca l'altro ſeparato Feudo di Caſalaſpro a Pietragalla finitimo, di campi, e di boſchi ubertoſo, per lo quale tanto agli uomini di quella Terra, che ad

A altri

altri de' convicini Paesi erasi solito fidare. Nel cominciar però di questo secolo, vivente D. Francesco Melazzo, si avvide, che i Pietragallesi, e gli altri conterranei intendeano la sua libera sovvertire facoltà di fidare, e temendo non alcuna novità avvenisse per quegli umori, che già conosceva destati; stimò alla G. C. ricorrere impetrando bando penale, acciò nè que' Naturali, nè i convicini ardissero contro i suoi dritti nel detto Feudo di Casalaspro innovare (1).

Spiacque a' Pietragallesi questa mossa, che pareagli d'argine a quegli attentati, che già meditavano, onde nell'atto, che a contraddir si diedero la forza del bando (2), si studiarono del loro Padrone vendicarsi, andandogli contro mille inette liti suscitando. A quest'uopo fatto fra loro consiglio, furono nella stessa G. C. quindici capi di gravezze a nome dell' Università dedotte, dalle quali si domandò, che fosse rilevata.

Si attaccò in essi il pascolo della Montagna detta *la Giova*: corpo fuori dubbio feudale, compreso nella compra, additato ancora negli antichi rilevj, sempre per tale riconosciuto: La Difesa detta *la Bandita*, Fondo burgensatico, e nella compra contenuto, e negli antichi apprezzi, e per lo quale il Possessore era della Buonatenenza tassato: il trasporto delle pietre per lo molino, alcuni crediti istrumentarj, la Buonatenenza dovuta dal Possessore, e la forma dell'elezione de' Reggimentarj; ma comecchè in minuti dettagli fosser discesi, de' Forni, e del dritto proibitivo non fecer motto; tanta era la loro certezza del buon dritto del Barone, e della fedele osservanza datagli tutt'ora (3).

Siccome però le sole provvidenze date dalla G. C. erano l'impartizione di un termine sommario sul possessorio, così cambiato cammino, al Collaterale Consiglio i stessi capi di gravezze proposero, perchè alla Regia Camera, o al S. C. fosser commessi; ed ecco la prima volta, che nelle di loro doglianze aggiunsero l'esercizio del dritto proibitivo de' Forni; che dissero al Barone non spettare, non avendone special concessione (4).

Quin-

(1) *Fol. 1. vol. 1.*
(2) *Fol. 9. dict. vol.*
(3) *Fol. 15. dict. vol.*
(4) *Fol. 1. ad 4. dict. vol.*

Quindi dal nascer di questa causa, si conosce, che il vero objetto del contendere era il Feudo di Casalaspro per le ragioni, che voleva il Comune di Pietragalla rappresentarvi, e che per involvere l'impreso litigio, si buttò fra gli altri capi di gravezze quello de' Forni: Egli è ciò tanto vero, che nel corso della lite durata per quasi anni venti, una, o due volte fu ne' ricorsi dell'Università tenuta parola di tal dritto proibitivo, ma non mai vi s'impetrò provvidenza, o sen tenne quistione.

E' anzi osservabile, che non sparambiarono i Pietragallesi ogni specie d'attentato nel corso della lite; quel che dicesi invasione, rapina, forza, tumulto definisce le pratiche di que' Naturali, per prendere con violenza quello, che vedeansi dalla giustizia negato; ma questi eccessi, ne' quali trascorsero, e tuttocchè puniti dal S. C. con suoi decreti, altra volta ricaddero, non giunsero mai a fargli attentare ne' Forni, de' quali nemmen per ombra sognarono intermettere il pacifico possesso, nel quale il Barone si trovava.

Il S. C., cui cadde la commessa, diede secondo il bisogno varie provvidenze intorno gli altri capi di gravami: intorno la Bandita, quantunque avesse a' Cittadini dato un'interino dritto di pascere, e legnare, eccetto il tempo della ghianda, salvò al Duca quella parte addetta ad usi di parchi, e mandre pe' suoi animali, che faceane il maggior essere (1). Per la Giova impose l'osservanza del solito, sicchè ne lasciò il Duca nel libero possesso, di cui n'era (2); finchè poi a 12. Giugno 1719. trattatasi l'interessante causa del Feudo di Casalaspro, fu profferito il seguente decreto: *Infra viginti dies pro omni termino, nominatione, & beneficiis Partes deducant incumbentia: & interim D. Franciscus Melazzo Baro Terræ Petregallæ utatur jure suo circa facultatem probibendi Civibus dictæ Terræ jus lignandi ad mortuum in Feudo Casalaspri* (3), e questo essendo il vero, e principale oggetto della controversia, bastò tal decreto a sedar quegli umori, che pochi sediziosi aveano in Pietragalla destato.

 Si-

(1) *Fol.* 106.
(2) *Fol.* 191.
(3) *Fol.* 235. *a terg. vol.* 1.

Sistemato così il vero dritto del Barone sul separato Feudo di Casalaspro, cominciarono i Cittadini a muover delle pratiche per un accomodamento generale: Lunghe furono a tal' uopo le discussioni, poichè cercossi tutto in un complesso concordare, comecchè sù di ogni particolare articolo vario esser dovesse il modo di transigere. Alla fin fine sen venne a capo: il Comune di Pietragalla si convocò in parlamento, e senza discrepanza d'alcuno, fu risoluto compromettersi le contese all' allora Regio Uditor Capobianco: sen distese a quest' uopo la carta di compromesso, s' impetrò dal Vicerè il permesso per rapporto al detto Uditore, e si diede mano all' ultimazione di tal pendenza; promulgato da questi il laudo, nemmeno l' Università volle starvi, avendo il detto Uditore ben conosciuto, e deciso i veri dritti al Barone appartenenti; ma questi avido della pace, ancorchè nuocergli dovesse, non dubitò contentarsi, che si avesse l' Università scelta altra persona, al cui giudizio si potessero rimettere. Fu nominata il Canonico Beatrice, il Barone vi assentì, rivide costui il laudo di Capobianco, e tenendo una diversa strada, pensò alla meglio dare per convenzione all' Università quello, che per dritto non le spettava: piacquele perciò molto, e si convocò in nuovo parlamento per munire di opportune facoltà i suoi Avvocati affine di distendersi, e stipularsi le minute, e siccome il Barone per finirla si contentò ancora, fu tutto accomodato (1). Ricorse quindi l' Università stessa a 12. Maggio 1727. nel Collateral Consiglio per l' impetrazione dell' Assenso, dal quale per lo decreto *di expedis* fu il S. C. delegato (2). Nel corso del termine a tal' uopo impartito (3), non solo rilevò Ella medesima il vantaggio, che dalla transazione le provveniva (4), attese ancora con documenti a pruovarne la verità (5); sicchè dubbio non ebbe il S. C. di profferire a' 28. Giugno del seguente anno il suo decreto di espedienza sulle presentate minute (6).

Era

(1) *Fol.* 4. *vol.* 2.
(2) *Fol.* 1. *vol.* 2.
(3) *Fol.* 18. *dict. vol.*
(4) *Fol.* 20. *dict. vol.*
(5) *Fol.* 24. 25. 32. 38. & 39. *ad* 45. *dict. vol.*
(6) *Fol.* 76. *a terg. dict. vol.*

Era intanto trapassato D. Francesco, ed a lui il Duca D. Teodosio succeduto; sicchè fra il suo, e l'Avvocato dell'Università muniti delle facoltà opportune si stipularono a' 28. Luglio dell'anno stesso quelle minute di convenzione soggettate al giudizio del S. C., e dal medesimo approvate. Non paghe le Parti di questa cautela, non procederono ad impetrar l'Assenso senz'altre formalità; fu spedita in Pietragalla la copia del solenne stipulato istromento; si convocò l'Università novellamente in pubblico colloquio, e trovandolo analogo a'suoi desiderj, non solamente lo approvò, ne incaricò benanche i Reggimentarj per stipularne la ratifica; sicchè preceduto da questi solenni fu ad 8. Agosto di quell' anno ratificato quell'istromento di concordia, conchiuso con tanta indagine, e per lungo tempo maneggiata, e discussa.

L'oggetto avuto in tal concordia fu di risolvere ogni quistione, non per quanto ei meritasse ciascuna, ma per quanto le varie controversie insorte mirate in un tutto potesser combinarsi, salvando alla meglio i dritti, e il comodo delle Parti. Vedesi perciò convenuto del Feudo di Casalaspro, ch' era lo scopo d'ogni contesa, con una libera concessione del dritto di legnare al morto per qualunque proprio uso di ciascun Cittadino per lo miserabile pagamento di annui ducati 150., quandocchè l'Università stessa confessava, che in quel tempo più povero di Gente, almeno ducati 400. annui ne poteano al Duca provvenire (1): vedesi accordato all' Università l'erbaggio dello specioso Fondo feudale detto la Giova, anche con facoltà di fidare a'stranieri per soli annui ducati 180., quando l'Università stessa confessò, che per la sola fida ne ricavava annui ducati 250. (2), e che si dirà in appresso quant'oggi l'Università ne ricavi. Assodato un pagamento di Buonatenenza per i burgensatici del Duca oltre l'estimazione dell'once in annui ducati quaranta; accordata la facoltà a' Cittadini di avvalersi della Difesa della Bandita con alcune poche moderazioni a prò del Possessore, il quale poteva in forza del decreto del S. C. dall'Università accettato tenervi de'parchi, e mandre (3), ed altre somiglievoli

 cose,

(1) *Fol.* 38. *vol.* 2.
(2) *Artic.* 3. *fol.* 38.
(3) *Fol.* 106.

cose, che non è il luogo di dettagliare.

Per lo articolo de' Forni, che alla presente causa appartengono, così fu convenuto: E RIGUARDO DE' FORNI ESSERNO QUESTI FEUDALI, E CON IL JUS PROHIBENDI; PERCIO' NON POSSANO IN VERUN MODO, E SOTTO QUALSIVOGLIA PRETESTO, O COLORE L'UNIVERSITA' PREDETTA, E SUOI CITTADINI FARE, NE' TENER FORNI, COSI' PUBBLICI, COME PRIVATI, ANCHE PER USO PROPRIO; QUALE PROIBIZIONE SI DEBBA INTENDERE, E SI SENTA CADERE SOPRA QUALSIVOGLIA PERSONA DI QUALUNQUE STATO, GRADO, E CONDIZIONE SIA.

Impetrato sù questa transazione il Regio Assenso, credeasi la pace in Pietragalla tornata; ma non durò questa sì lungo tempo. Que' pochi sediziosi, che moveano tante discordie, attendevano un'occasione, per insorgere ancora più molesti. In Marzo del seguente anno 1729. fu emanata la Regia Prammatica per lo buon governo delle Università, fu anche a quest' uopo eretta una Giunta; bastò tanto per animarsi a ripigliare il filo delle sopite controversie. Si ritardò al Duca il promesso annuo pagamento, dovè costui ricorrere nel S. C. per l'osservanza de' patti, ed ecco l'Università in Regia Camera a contraddire: ma decisa dal Collaterale la quistion del Tribunale per lo S. C., pareva il tutto ripianato.

Erasi però immaginata una trama, che l'ordine regolare delle cose attender non facea. Quell' Università, che con tanti parlamenti, con tante discussioni praticate per più anni, con tante solennità avea tutte le contese col Duca transatte, e stava i frutti della convenzione godendo, quella medesima Università si fece a ricorrere alla novella eretta Giunta, esponendo i stessi capi di gravami, e tingendo de' più neri caratteri di violenza, e di seduzione quell' istromento con tante precauzioni, ed avvertenza stipulato. Anche in questo rincontro, tuttocchè tante chiare mensogne con molto accanimento furono esposte, e con infinita esagerazione, si parlò delle Forna, ma come di cosa, che per riempimento si allegava, a questo modo: *Più ha cercato, e cerca proibire a' Cittadini d'essa Terra l'uso di fidare, Forni, Taverne, e Molini d'acqua, senzacchè ne tenesse concessione, o jus prohibendi.*

, Ta-

Talune provvidenze allor si diedero, che al Duca non interessarono affatto, ma per quelle, che toccavano gli articoli transatti, oppose egli l'eccezione del dolo, per essersi il tutto nel precedente anno transatto, e per godersi l'Università di que' vantaggi dalla transazione riportati. Sicchè tutta sù tali articoli la disputa si restrinse, alla solennità della stipulazione, ed al Regio Assenso, che fu subito prodotto.

Videro allora gl'ingannati Cittadini, che dove loro piacesse contendere, l'era forza cedere, ed al legnare in Casalaspro, ed alle altre cose concordate col Duca, sicchè conoscendo trovar nella lite la perdita sicura di quanto aveano colla convenzione guadagnato, mosser di nuovo le pratiche per un novello accordamento, che il primo ratificasse. E' osservabile la scrupolosa, e dettagliata narrazione, che fecesi a quel Comune di tutti gli avvenimenti di queste contese, per conoscersi con quanta esattezza conclusę il pubblico voto per la ratifica del convenuto. Sen distesero col parere de' rispettivi Savj nuove minute, sulle quali essendosi dal S. C. altro Assenso impetrato, solennemente si stipularono, e vi fu nuovo Assenso interposto (1).

Da quest' epoca fino al 1766. le cose furono assai tranquille; fu ferma l'Università nelle cose transatte, ed ove, o gli Amministratori, o altri ne ricusarono l'adempimento, furono con provvisioni del S. C. richiamati al loro dovere (2), mai però si sognò alcuno dubitare del dritto proibitivo de' Forni negl' istromenti suddetti senza equivoco confessato, e promesso.

Ma essendo in Marzo 1766. pupillo l'attual Duca, stimò l'Amministratore datoli dal S. C. incaminarsi presso gli antichi atti per costringere l'Università al pagamento convenuto; allora per isfuggir costei di pagare, ricorse in Regia Camera, attaccando una stracca quistione di pagamento di Buonatenenza, sul quale appoggio poi promosse nella Regal Camera di S. Chiara quistion di Tribunale; ma quantunque per quello, che appartenesse all' osservanza delle transazioni, fosse di spettanza del S. C.; nondimeno credè l'Amministratore risecar le lungherìe, dando il consenso, che per tal cau-

(1) *Fol.* 54. *a terg.*
(2) *Fol.* 152. 164. & 165. *a terg. vol.* 2.

sa in Regia Camera si procedesse.

Tanto bastò all'Università per credersi in istato di commettere impunemente sensibili novità; cominciarono que' pochi Cittadini, che la reggevano, a farsi di soppiatto de' Forni, e per mantenervisi poi stimarono un calunnioso giudizio di possessorio dedurre nella stessa Regia Camera impetrandone una strana manutenzione. Ed ecco la prima volta, che si pose veramente in disputa il dritto proibitivo de' Forni, e che sen sovvertì con attentati il quasi possesso, in cui erane il Duca.

Giunta a notizia dell' Amministratore del pupillo Duca di Casalaspro piuttosto la seguita innovazione, che gli ordini condizionati di manutenzione dalla Regia Camera sorrettiziamente ottenuti; credè istituir giudizio per l'osservanza delle transazioni, e per lo castigo de' rei; sicchè ad 11. Aprile 1767. intese le vane doglianze dell' Università, fu profferito decreto, che le transazioni suddette si osservassero, e si prendesse informazione sulle recenti usate novità (1).

A questo modo uniti gli atti, e venuto ad esame della Regia Camera quanto dall' Università contro le transazioni si deduceva per la sua natìa libertà de' Forni, e per le circonvenzioni praticate a' Cittadini per devenire a un' iniquo accordamento, si fece la causa oggetto di seria discussione, ma decisa finalmente a 28. Aprile 1767., fu il seguente decreto profferito. *In biduo audiantur partes super omnibus hinc inde prætensis, & deductis; & interim observentur conventiones initæ inter Baronem, & Universitatem Petregallæ anno 1728. & 1733. præviis decretis S. R. C., & Regio Assensu roboratæ, & omnia innovata contra formam earumdem conventionum reducantur ad pristinum, & expediantur ordines* (2).

Si spedirono gli ordini, nell' esecuzione de' quali diretta dall' Udienza Provinciale, furono varj Pietragallesi esaminati, che dell' inveterato possesso, cui era la Camera Ducale del dritto di proibire fan fede (3), e si demolirono conseguentemente tutti que' Forni, che con mano armata aveansi i Cittadini co-

(1) *Fol.* 315. *ad* 316. *& a terg.*

(2) *Fol.* 330.

(3) *Fol.* 32. *& seq.* Atti appartenenti all' innovazione de' Fornelli.

costrutto . Ma l' Università vedutasi perditrice a varie cose; produsse avverso questo decreto la restituzione *in integrum* ; indi per isfuggire il giudizio della Regia Camera , alla quale aveva Ella stessa preteso ricorrere , fece da taluni Cittadini proponere nella Regal Camera quistion di Tribunale , volendo, che il S.C. procedesse (1).

Nel tempo stesso il Clero , che mantenea la base della discordia con altri Cittadini , la nullità delle transazioni stesse , e la libertà de' Forni , nel S. C. in altra Banca dedusse , e fu il giudizio al Consiglier Carissimo commesso . Il punto giurisdizionale essendosi per lo S. C. deciso (2), si cominciò dal Pupillo a contendere nel nuovo promosso giudizio, e varj atti compilati, finalmente trattatasi nel S.C. la causa, fu profferito decreto : *Infra quatuor dies audiantur Partes super omnibus hinc inde deductis, & prætensis, & pendente compilatione termini prædicti serventur conventiones initæ inter Universitatem, & Baronem de anno* 1728. & 1733. , *qui tamen teneatur habere Furnos aptos , & sufficientes ad coquendum panem pro usu Civium* (3).

Così finalmente ebber termine le cause , e da quell' epoca fino allo scorso anno con perfetta inalterata armonìa ha ciascuna delle Parti alle convenzioni obbedito , senzacchè fossevi stato bisogno d'alcun braccio di Magistrato per ricordarne l' osservanza, tanto parea, che si avesse in cura la santità de' patti stipolati , i decreti della Regia Camera, e del S.R.C. Nello scorso anno però taluno di que' Naturali intese scuotere il giogo de' beneficj dall' odierno Duca ricevuti , e scomettendo fuor di tempo la Difesa detta la Bandita , diè motivo , che ne fosse in Regia Camera, cui la qualità di Locato di Foggia lo addiceva, prodotta querela.

Quest' uomo torbido chiamati al suo partito due Preti, e questi altri loro dipendenti , destinò ripigliar le antiche controversie col medesimo stile , che praticato erasi tanto infelicemente nel 1767.; si convocò un tumultuoso parlamento , nel quale neppure il Sindaco concorse , si elessero de' Deputati alle liti , ed in nome dell' Università , che non concorse in que-

(1) *Fol.* 355.
(2) *Fol.* 362.
(3) *Fol.* 22. *vol.* 3.

sto disegno, si ricorse in Regia Camera per la libertà de Forni.

Il Duca intanto, che ben conosceva di qual tempera fossero i Contendenti, era già in S. C. ricorso presso quegli antichi atti dalla Regal Camera ad istanza de' medesimi Cittadini rimessili, impetrando ordini perchè niente contro la forma delle transazioni fosse innovato, ordini, che giustamente ottenne, e furono con bando legittimamente notificati (1). Ricorse ancora al Regal Trono, i veri fatti esponendo, e le novità, che si tentavano, ed ottenne favorevole rescritto diretto all'Udienza Provinciale, che niente fosse innovato *fol.* 22. atti trasmessi dall'Udienza.

Ma i Cittadini, che cercavano una contesa giurisdizionale per allontanar le provvidenze, che vedevano meritare, insisterono nella Regia Camera presso taluni antichi atti di transatta risulta fiscale per la feudalità de' Forni, che a questo litigio non atteneano; sicchè fu il Duca in necessità di proporre la formale quistione di Tribunale nella Regal Camera di S.Chiara. In questo frattempo in disprezzo degli ordini del S.C. e del Regal Dispaccio di sopra mentovato, attese ciascuno a farsi de' Forni con un' attentato sì manifesto, ed indecente, che hanno ardito di confessarlo Ei medesimi. E trovando con tal quistione il S. C., e la Regia Camera a procedere impediti, pensarono far inibire ancora l'Udienza Provinciale, e prima dalla Regia Camera l' ottennero anche pendente la quistione, indi con più regolarità dalla Regal Camera di S. Chiara, che trovò incompetente ogni giurisdizione pendente l'articolo pregiudiziale in essa dedotto (2).

Studiarono in seguito i Cittadini stessi quel modo, che potesse involvere, e prolungar la decisione; quistione di Commessarj, e di Fiscali, gravami in Regia Camera, querele criminali, ed altre di simili ciance dilatorie, che facevangli godere de'loro attentati. A quest' uopo ricorsero più volte al Regal Trono impetrando ordini interini sulla necessità de' Forni, che diceano stringerli; e furono ta' ricorsi per consulta alla stessa Regia Camera inteso l'Avvocato Fiscale rimessi (3).

Ecco

(1) *Fol.* 2. & 3. *vol.* 3.
(2) *Fol.* 14. & 17. atti ad istanza dell'Università.
(3) *Fol.* 19. & 27. detti atti.

Ecco la Regia Camera in necessità di applicarsi a consultar S. M. sull'esposto; ma nel trattarsi tal causa, conobbe subito quel Tribunale l'incompetenza di sua giurisdizione : onde volentieri consultò il Re, che al S. C. la causa si appartenesse, e soggiunse non aver ordini interini da proponere, postocchè i Cittadini avendo dalla Regal Camera le inibitoriali ottenuto, altri ordini dichiararono non bisognarli. Sicchè tal consulta alla Regal Camera rimessa; trovò questa regolare, che nel S. C. la causa si trattasse; ma, siccome trovavansi nell' Udienza Provinciale, e le provvisioni del Signor Consiglier Commessario, e il Sovrano Dispaccio, opinò la medesima Regal Camera tener ferma l'inibizione, finchè il S. C. avesse provveduto, ed a tal' uopo aggiunse nella sua decretazione, che intanto niente si fosse innovato (1).

Dopo tante, e tali fatiche fatte finora a sol' oggetto di mettere in cammino regolare la causa, crede il Duca colla storia di questi avvenimenti poter domandare l'esecuzione delle transazioni, la purgazione degli attentati *post motam litem*, e il castigo de' rei; ma i Cittadini profittando di que' decreti del S. C., e della Regia Camera, co' quali si era termine ordinario sulla dedotta invalidità delle transazioni impartito, ed oppugnandone l'altra parte, colla quale erasi imposta l'osservanza delle transazioni stesse, sovvertendo il senso di quel *nihil innovetur* dalla Regal Camera nella sua decretazione sulla pendenza giurisdizionale aggiunto, ebber coraggio di chiedere, che il termine si aprisse, e che si mantenessero essi nel possesso de' loro attentati. Tenuto sù tali rispettive domande contraddittorio innanzi il Signor Commessario, dal medesimo si stimò monirsi le Parti a sentir la provvidenza da darsi dal S. C., e questa è quella che attende il Duca spiegata a suo favore.

Rimessi pertanto gli atti in espedizione, credendo i mal consigliati Cittadini la sfornita di ragioni pretenzione loro poter nel S. C. meno ardua riuscire appatrinata dall'autorevole voce del Signor Avvocato Fiscale Vivenzio, ne impetrarono da S. M. nella decisione della causa l'intervento; ma questa, ch' essi crederono favorevole riuscita, anima maggiormente le speranze del Duca, perocchè quanto agli Avvocati del Fisco

(1) *Fol.* *vol.* 3.

è a cuore la protezione dell'Università, altrettanto importa, che sia il giusto, e l'onesto osservato, e che nè vadano esse violentate ne' loro dritti, nè quello pretendano, che affatto non le compete. Sol che questi confini fra' quali la giustizia si aggira, sien salvi, il Duca di Casalaspro riuscirà certamente nelle sue domande: a quest' uopo ha Egli avvanzato una sua istanza, nella quale a chiaro giorno ha portato la necessità di eseguirsi le transazioni, e per la buona fede, che le indusse, e per le solennità, che le accompagnarono, e per i Regj Assensi, che le diedero vigore, e per i vantaggi, che ne riportò l'Università, e impunemente oggi gode a danno della sua Camera; ha inoltre sostenuto, che essendo le novità da' Cittadini fatte in aperto disprezzo, e della santità de' patti convenuti, e de' decreti della Regia Camera, e del S.C. non possa della causa trattarsi, priacchè questi sieno purgati, e i rei puniti; finalmente ha Egli medesimo consentito, che si risolvano le transazioni, ove però si rimettano in osservanza gli antichi decreti del S. C., il possesso in cui era la sua Casa, a buon conto il tutto si ritorni allo stato, nel quale nel 1729. si era (1). Or questi medesimi oggetti saran trattati collo stess'ordine in questa memoria, e la riuscita nel sostenergli deciderà ragionevolmente dell' imparziale giudizio, che dal S.C. se ne attende.

CAPO I.

Della fermezza delle transazioni.

LA più antica legislazione Romana l'osservanza delle transazioni a questo modo imponeva: *R m ubi pagunt oratione ratum esto* (2). Il Pretore, oltre la necessaria solennità delle parole, la forza portò di questa legge, nè più conveniente osservò *Ulpiano*, altro potersi dare, che l'osservare i patti una volta

(1) *Fol. . . .*

(2) *Cic. ad Heren. lib. 2. cap. 14.. Vide Franc. Bald. ad l. XII. Tabul. cap. 47. Gerard. Noodt de pact. cap. 1.*

volta piaciuti (1). I Giureconsulti ne' loro lavori, e i susseguenti placiti de' Principi tanta forza le prestarono, che dalla cosa giudicata non si differissero, nè potessero per nuovi istromenti, per principio di lesione, o per rescritto Imperiale giammai rivocarsi (2).

Su quest' immacabili principj del dritto poggia dunque la prima domanda del Duca di Casalaspro; egli è sicuro, che uno de' capi caduti nella lite promossa dall' Università nel 1707. era il dritto proibitivo de' Forni; è anche indubitabile, che nelle transazioni del 1728., e 1733. fu questo capo a favor del Duca transatto, con cedere l' Università a tal dritto proibitivo anche per uso proprio; sicchè legittima conseguenza dettata dalla legge impone, che osservar si debbano questi patti una volta piaciuti, e stipulati; nè permetter si possa, che contro questi addenti un Comune poco fedele nell' adempire alle sue promesse.

Molto più ove si vegga, che la transazione fu soggettata all' occhio di quel medesimo Supremo Tribunale, che dovea del merito della causa decidere, e bisognava ne avesse fatto congruo criterio; approvata poi dalla di lui autorità, fu ridotta in stipulato, e vi accedè il Regio Assenso. Più ancora, dove controvenutosi dall' Università a' patti, e mossa nuova lite sul merito della già celebrata transazione, con novello istromento transigè di questa lite, ratificando con qualche piccola moderazione l' istromento primiero; sulla quale nuova convenzione anche il S. C. interpose la sua approvativa autorità, e ridotta in stipolato ne confermò il vigore un secondo Regio Assenso.

Su di che egli è da riflettere, che non solamente fu transatta la lite su' capi di gravami, e fra questi sul dritto proibitivo de' Forni; ma fu transatta ancora posteriormente l' altra lite sulla validità della seguita transazione. Per la qual cosa noi ritroviamo transatto il dubbio del dritto proibitivo de' Forni, transatto il dubbio di quegli accidenti, da' quali raccoglieva l' Università non voler la transazione del 1728. Quindi

A 7

(1) *L. 1. ff. de pact.*

(2) *L. 65. §. 1. ff. de condict. indebiti l. 19. 26. & 29. C. de transact. Vide. Voet ad tit. XV. lib. II. Pandect. n. 23. & 24.*

di non solo preclusa la strada ad ogni ulterior quistione sul dritto proibitivo, ma preclusa maggiormente ad ogni disame della validità di quella concordia, che si attaccava.

E questo io credo, che non fu ben esposto, ed alla Regia Camera, ed al S. C. allora, che ordinando l' osservanza delle transazioni, impartirono termine sul dedotto dall' Università. Imperocchè la prima transazione caduta fra l' altro sul dritto proibitivo de' Forni potev' ammettere un' esame per lo timore, per la violenza, per la circonvenzione, che dall' Università si dedusse; ma postocchè avea ella tali eccezioni una volta dedotto, come fece effettivamente nel 1729. nella Giunta del buon governo, e posteriormente questa seconda lite, che attaccava la validità delle seguite concordie, fu del pari convenuta, e transatta col secondo istromento del 1733., più fuori dubbio di quelle cose non potea tenersi conto, che una volta esaminate, eransi sotto lo sguardo del Magistrato transatte.

Nè per altro quanto oggi si dica, e si gracchi da' Cittadini di Pietragalla puol esser più maligno, e nero di quel, che fu esposto nel 1729. Oppressioni, violenza, timore, usurpazione, angaria, e cose simili furono i termini, de' quali essi si avvalsero ad impugnar le transazioni; sicchè se furono queste cose oggetto allora della lite, se posteriormente vi rinunciò l' Università, e novellamente transigè col Barone, più non possono per dritto ascoltarsi, nè meritavano l' impartizion di quel termine, che ne' suddetti due decreti si rattrova ordinato. Molto più vedendosi a colpo d' occhio non vere queste tali eccezioni, che fanno la base delle sue querele, mentre quello, che fu transatto, fu santamente, e religiosamente transatto, avendo alla transazione preceduto il laudo dell' Uditor Capobianco, e quello del Canonico Beatrice; più ancora dove questo secondo laudo restrinse, e moderò quello, che il Duca avea guadagnato col primo, e certamente incontrò il piacere dell' Università, vedendosi inferito in quell' istromento, sul quale poscia cercò l' Assenso *sol.*

Inutilmente poi l' Università si appiglia alla mancanza di giurisdizione nel S. C. per non essersi i decreti *di expedit* interposti dalla Regia Camera coll' intervento dell' Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, secondo impone la Prammatica

del-

del 1681. Poichè la Prammatica suddetta non tratta affatto delle transazioni, che fra i Baroni, e le Università si celebrassero su' capi di gravami; tratta degli affitti, e cessioni degli erbaggi, della giurisdizione, o altra ragione feudale; la transazione si avvalora da quel medesimo Magistrato, che dovea conoscer della lite, e niuno al certo potrà più coerentemente farne giudizio, se fosse, o no espediente.

Anzi egli è da osservarsi, che la Prammatica suddetta è un biglietto Viceregio, e che dal Collaterale Consiglio, cui il Vice-Rè presedeva, fu commesso al S. C. il decreto di espedienza, che in seguito di questo vi fu il Regio Assenso interposto. Qual più competente giurisdizione può desiderarsi di quella, che viene dal Rappresentante della somma potestà, e il cui giudizio vien da questa approvato? Non entriamo nell'esame del sentimento della Prammatica, non della necessità, ed utilità insieme, che conoscesse della transazione il Giudice della causa, la sola Delegazione del Collaterale, il solo susseguente Assenso Regio sviluppa appieno questa inutile difficoltà.

Molto meno vale l'altra risorta dell'Università, che abbia colla transazione conceduto al Duca un dritto, che affatto non le spettava, dritto, che offende la civile libertà, la quale somiglievoli proibizioni abborrisce. Questo è appunto un de principali effetti delle transazioni, che non possa più richiamarsi ad esame la causa transatta per lo pretesto, che non eravi motivo da transigerla; conciosiacchè il motivo è nella lite; la rimozion della quale fa la causa della transazione. Elegantemente Paolo: *Et quidem quod transactionis nomine datur, licet res nulla media fuerit, non repetitur, nam si lis fuit, hoc ipsum quod a lite disceditur, causa videtur esse* (1). E ben a ragione; mentre pari essendo il transatto, e la cosa giudicata, siccome questa non si rescinde per conoscersi posteriormente delle ragioni, che diverso criterio della contesa richiamavano, così non può esser la transazione abbattuta sul pretesto, che niuna causa fossevi stata di transigere (2). A 8 Vero

(1) *L. 65. §. 1. de condict. indeb.*

(2) *Jo: Voet loco cit. n. 23. Faber Cod. lib. 2. tit. 14. def. 13. & tit. 21. defin. 2. Sforza Oddo de restit. in integrum part. 2. quaest. 73. & seqq.*

Vero non è per altro, che causa non vi fu di transigere, mentre, o si riguardi in sè stessa la quistione del dritto proibitivo de' Forni, o si riguardi in relazione all'intero complesso della controversie transatte, si avrà sempre esistente questa causa.

Egli è vero, che non apparisca di tal dritto di proibire alcuna espressa concessione, mancando le antiche investiture di questo Feudo, e quelle che da taluni secoli si hanno, come rimessive ad apprezzi non esistenti, sono assai monche, ed incapaci d'una certezza della seguita concessione, ma è vero altresì, che dell'inveterato solito di proibire al di là di più centinaja di anni sen trovano indubitabili monumenti. Primamente è osservabile, che ne' Capitoli del Conte di Pacentro del 1549., de' quali in ogni rincontro si è valuta l'Università, come a sè profittevoli, e ne ha sempre domandata l'osservanza, si fissa al numero VI. la mercede, che pagar doveasi a' forni Baronali per semplice dritto delle forna, mercede non indifferente d'un rotolo per ogni venti di pane, si stabilisce, che i fornari dovessero mettersi a spese dell'Università, e portar ciascuno le sue legna. Or se i fornari doveano pagarsi dal pubblico, le legna da ciascuno, che cuocesse il pane, e si fissa non ostante la mercede per le forna del Barone, e chi non vede, che un effetto di coazione obbligava i Cittadini a servirsi di ta' forni, sicchè si obbligavano a pagare un rotolo per ogni 20. di pane per lo solo dritto de' forni, non per alcuna spesa di Salario a' Fornari, o legna per cuocere tal pane? Ed è osservabile, che questo Capitolo è prossimo alla Prammatica del 1536., nella quale avea Carlo V. tali dritti abolito, e salvato solo quelli, che o un'espressa concessione, o una consuetudine legittimamente prescritta potea sostenere; sicchè a questo tempo ricorrendo l'Università per far determinare una stabile paga a' forni Baronali, ei convien dire, che allora già, o per concessione, o per antico immemorabile solito esercitava il Barone la coazione in tutti coloro, che volessero cuocer pane. Nel 1602. poi si venne ad apprezzare la Terra di Pietragalla, questo apprezzo anche è tanto piaciuto all'Università, sicchè Ella medesima il presentò, rapporta i forni, ed oltre l'argomento della coazione, che vien dalla rendita eccessiva in quell'epoca di annui ducati 366. nel mentre il grano

non

non eccedea la ragione di carlini quattro , o cinque al tomolo, più chiaro il mio assunto si rileva dall'espressioni del Tavolario, che rapporta la fissata mercede di un rotolo per ogni 20., indi soggiugne, *non eccettuando etiam li Clerici*. Or se a que' tempi infelici, non riconosceansi neppure i Clerici immuni dalla soggezione de' forni Baronali, chi negar può, che generale era l'uso di proibire privati forni: e che anche allora n'era inalterata la costumanza? Nel 1706. poi cominciate con tanto calore le liti, venne l'Università a dedurre 15. capi di gravezze, e fuori dubbio allora il dritto di proibire i forni dal Barone si esercitava, nondimeno fra questi capi non si sognò mai di aggiugnervi quel de' forni, tuttocchè in più minute, e stracche cose avesse tanto poggiato, e mille ciance per attaccare il Barone avesse in detti capi sottilmente distinto, anzi gigantito.

Quantunque poi nel susseguente anno 1707. i medesimi capi di gravezze avesse l'Università stessa dedotto nel S. C. ed allora aggiunto la prima volta quel de' forni, ei si vuol però considerare, che dolsesi piuttosto dell'eccessiva mercede di un rotolo per venti, e contraddisse il dritto coattivo, non perchè non acquistato per costumanza legittimamente prescritta, ma per mancargli espressa concessione. Ma quello, che dimostra, aver l'Università a tal uopo dedotto quello, di cui per lunga abitudine non sentiva il rigore, si è, che nel corso di una lite durata più anni con tanto accanimento, l'Università non parlò più mai di questo articolo, nè fra molte provvidenze impetrate, e dal Signor Commessario, e dal S. C. alcuna si trova, che a questo attenga. Anzi pendente la lite non vi fu attentato, che non ardissero fare i Cittadini, giunsero alle violenze, alle rapine, alle armi, e giammai al dritto de' forni attentarono, nemmen per ombra turbarono il Possesso, in cui n'era il Barone, malgrado, che avesser ciò potuto commettere con frode, ma senza forza.

Vennesi finalmente alla transazione cominciata a trattarsi nel 1726. ritenuta per due anni in arbitramenti, e discussioni, conchiusa poi nel 1728., e intorno tale articolo l'Università non dubitò dell'esistenza del dritto proibitivo, non cercò moderazione, o compenso, come negli altri articoli addivenne, anzi un dritto, che oggi pingesi tanto odioso, tanto contrario alla Civile libertà, tanto intolerabile per que' Na-

turali fu poi nella giunta del buon Governo, mentre alle piccole minuzie diedesi tanto corpo, e il tutto fu dipinto co' più neri caratteri, dedotto in un fascio fra altre cose a questo modo: *Più ha cercato, e cerca, proibire a' Cittadini d'essa Terra l'uso di fidare, Forni, Taverne, e Molini di acqua senza che ne tenesse concessione, o jus probibendi*. Qual pruova più sicura può richiedersi di quell'antico solito di proibire, che rendeva insensibile a quel Commune la Servitù, nella quale eran nati, e vissuti i Cittadini, e i loro Maggiori? e, se da tanti fatti non occorre di questo dubitare, ecco una giusta causa di transigere per lo buon dritto, che ciascun conosceva acquistato dal Barone, e che non era più in balìa dell'Università col dissenso rivocare.

Se però questa fu giusta causa di transigere nel 1728. ora è più giusta causa da sostener le transazioni, dopocchè quello, che aveva introdotto, e confermato una costumanza di più secoli, avvalorata non solo dal silenzio, ma dalla convenzione dell'Università con detti Capitoli del 1549. essendo finalmente nel 1728. caduto, e nel laudo suddetto, e in stipulazione nell'istromento di sopra riportato, cominciò il Duca a prescrivere non la costumanza di proibire, ma il dritto stesso coattivo. Ed a quest'uopo convien riflettere, che la Prammatica del 1536. ammette un giusto dritto nel proibire acquistato *consuetudine legitime præscripta* (1), sicchè richiede una legittima prescrizione non nel dritto di proibire, ma nell'usar tal dritto; e perciò quest'uso generalmente suol definirsi almeno di sessanta anni, come avverte il *Rovito* sulla detta Prammatica: Quest'uso legittimamente prescritto si è dimostrato di sopra, che si raccoglie dal detto, e dal fatto, pendente la lite, dell'Università stessa, locchè atteneva al tempo pria della transazione; ora concorre anche una legittima prescrizione del dritto di proibire, che del lasso di tanto tempo non abbisogna; mentre al possesso, si è aggiunto il giusto titolo, e la buona fede. Dopo che l'Università colle concordie si obbligò al dritto proibitivo de' Forni verso il Duca, ed al suo obbligo accedè il Regio Assenso, cominciò il Duca ad aver un titolo speciosissimo, sù cui oggi poggia l'esercizio di quel dritto; questo medesimo tito-

(1) *Pragm.* 14. *de Baron.*

titolo induce la buona fede nell'efercitarlo, ficchè colla diuturnità di 30. anni, fra' quali ogni azione fi prefcrive, fpecialmente per le cofe incorporali, egli ha prefcritto non l'ufo, ma il dritto fuddetto di proibire (1).

Nel cafo della Prammatica non fi richiedeva titolo, baftava l'ufo inveterato, nel cafo noftro non è il folo ufo, che fi mette in veduta, ma il titolo, e la buona fede; dunque in quel cafo bifognava ragionevolmente più tempo, che in quefto non fi richiede; in quello potea dubitarfi della legittimità dell'ufo, non in quefto, nel quale viene in feguela del titolo; in quello finalmente doveafi il fatto raccogliere dalle memorie fragili degli uomini, in quefto le fcritture, e lo ftato attuale definifcono la contefa. Per la qual cofa mirata la caufa in quefto fecondo afpetto, quanto chè voglia dirfi contro il dritto proibitivo dagli odierni contendenti, farà fempre infruttuofo, avendo il Duca a favor fuo prefcritto il dritto, che le compete fenza dubbio, fenza contrafto.

Ma la caufa del tranfigere non altrove, meglio potrà riconofcerfi, che nel vantaggio riportato dall' Univerfità in quell' atto, contro il quale oggi fclama, vantaggio fatto da lei medefima conofcere nella compilazione de' due termini ful decreto di efpedienza, vantaggio in fine, che ubertofo oggi gode nel mentre contende al Duca quell' unico articolo, che le cedè incontraftato. Fu alla medefima conceduto il legnare al morto in Cafalafpro con farne qualunque ufo, anche di cerchia, e botti, le fu accordato il dritto di far ricevere in detto Feudo gli animali col pagamento della folita fida, e quefto per lo folo annuo miferabile compenfo di ducati 150. Le fu rilafciata la vafta Montagna della Giova, anche col dritto di fidare a' ftranieri, e venderfi l'erbaggio per foli ducati 180. all'anno; molte azioni le vennero accordate fulla Bandita fenza alcun riftoro, fenza compenfo veruno; in tutti gli altri fubalterni articoli fuperò interamente, e il Barone amico della pace fi contentò d'effer vinto. Nè può certamente oggi dirfi, che ne' corpi di fopra riferiti alcuno benchè rimoto dritto avervi poteffe la Cittadinanza, o alcun afpetto avea prefo la Caufa, che facea fperargli di fuperare in qualche articolo. Giova quì dirne cofa, anche per fofte-

(1) *L. 3. de præfcript. 30. vel 40. annor.*

sostegno di quanto in appresso converrà sostenere.

Per lo Feudo di Casalaspro è indubitabile, che non poteva in modo veruno avervi dritto il Comune di Pietragalla, imperocchè o questo dovea dipendere da un'uso civico, che vi pretendesse, o da una servitù acquistatavi; ma questo è quello era egualmente impossibile; il primo perchè Casalaspro è un Feudo da Pietragalla separato, e distinto, il secondo perchè sempre ha legnato *precario*, locchè all'acquisto della servitù contraddice.

Che sia Casalaspro un Feudo da per sè, e da Pietragalla assolutamente distinto, pare, che ammetter non possa controversia. Quantunque fosse oggi appieno disabitato, egli è però indubitabile, che fu una volta Terra con uomini, e giurisdizione. Corre fama, che assai rimota fosse la dilui origine, e che s'abbia in esso a riconoscere l'antico Solario a Pietragalla finitima; certo è per altro, che ancor vi si vede l'antico Castello, la porta, le vestigia di diroccate mura, e i ruderi di vetuste abitazioni; comprendeva benanche nel suo continente la Terra nominata Renzia, di cui fan memoria gli antichi Geografi (1), e che serba ancora comecchè distrutta il medesimo nome. Nello stesso apprezzo del 1601. si rapporta dal Tavolario questa verità, tanto per la sua rimota abitazione, che per le vestigia, che appariscono. La distruzione di Casalaspro deve riportarsi a non più antica epoca della seconda stirpe degli Angioni; poichè de' tempi di Carlo I., e II. d'Angiò s'hanno chiari monumenti, che fosse Terra con Vassalli, con Giurisdizione, tale era ancora nel Regno di Giovanna I., nominandola il Gravina nelle sue Cronache in narrare la spedizione di Ludovico Re d'Ungaria contro la Nipote di Roberto (2). Al finire del decimoquinto secolo regnanti gli Aragonesi si ha il primo sicuro monumento della riduzione di detta Terra a Castello disabitato, ed allora la prima volta come vedremo, erasi con Pietragalla combinato presso uno stesso Possessore, ma il nominarsi, non semplicemente *Feudo disabitato*, bensì *Castrum inhabitatum*, fa patentemente vedere, che quantunque allora diruto, avea serbato l'antica

(1) *Duplessis Geograph. antiqu. tom. V.*
(2) *Vide Murator. scriptor. rer. italicar. tom. XII.*

tica sua denominazione di Castello. Che per loppiù i Possessori abbiano avuto uno speciale Governatore, e Mastrodatti per Casalaspro per alcun delitto, che forse vi si commettesse, si han costanti memorie; e fin da' tempi degli Ursini s' impetrò la concessione delle seconde cause per la sola Pietragalla, rimanendo Casalaspro colla semplice giurisdizione delle prime cause conceduta nelle primiere investiture; quindi nel pagarsi l'adoa si è nominata la giurisdizione per ambedue i Feudi, e per le seconde cause di Pietragalla soltanto *fol.* 156. *vol.* 1. La Curia Vescovile però d'Acerenza non ha interrotto mai il suo stile di nominare al Pastor Bonus l'Arciprete di Casalaspro, essendo sempre i Clerici più avveduti nel serbarsi il possesso delle loro facoltà giurisdizionali *fol.* 86. *ad* 87. *Vol.* 3.

Ma non è il solo argomento del suo antico stato, che pruova d'esser Casalaspro Feudo da per se, e da Pietragalla distinto; le ingiurie sofferte da' nostri generali Archivj molte carte ci hanno involato al proposito, ma talune fortunatamento ha rispettate il tempo, e le vicende del Regno, che a chiaro giorno mettono il mio assunto. In primo luogo si ha ne' più rimoti Registri di Carlo I. d'Angiò del 1269. la concessione di Casalaspro a Pietro di Sommeroso insiem con altre Terre, co' Vassalli, e la giurisdizione: in essa dicesi così: *Terras Oppidi, Albani, Casalisaperi, & Trivini in Justitieratu Basilicate cum Castris, hominibus, & Vassallis, domibus, possessionibus, Terris cultis, & incultis, vineis, pratis, pascuis, nemoribus, planis, montibus, aquis, aquarumque decursibus, proventibus, juribus, jurisdictionibus, & pertinentiis fol.* 68. *dicti Vol.* Succeduto poi al Regno Carlo II. trovavansi questi, ed altri Feudi conceduti ad Ottone di Tucziaco; sicchè abrogando la viziosa concessione, gliene concedè novellamente Carlo, e nel diploma speditone nel 1294. si esprime *de Castro muri, Casaliaspero, & Albano sitis in Justitieratu Basilicate, cum hominibus, juribus, rationibus, & pertinentiis suis omnibus fol.* Ottone si morì, quindi Carlo II. investì di questi Feudi il suo figlio quintogenito Raimondo Berlingiero, stato Reggente della nostra G. C. (1), ed ecco, che insorta quistione fra il nuovo Concessionario, e la Contessa d'Al-

(1) *Istor. Civil. Lib. XXI. cap. 6. & Caracciol. general. Caroli I. Murator. rer. italic. tom.* 22.

d'Alba vidua d'Ottone, fu questa dal Re decisa, e spedito diploma nel 1304. si disegnano detti Feudi a questo modo *super Terris Muri*, *Albani*, *& Casalis Asperi sitis in Provincia Basilicatæ fol.* Trapassato però il detto Raimondo, Carlo i Feudi stessi con altri del Contado d'Eboli concedè all'ultimo suo figlio Pietro, che conosciamo per Conte di Gravina, e parimente con diploma spedito nel 1306., e in esso così son disegnati *Murum*, *Albanum*, *& Casale Asperum sita in Justitieratu Basilicate fol.* Finalmente nel 1308. siegue fra la detta Contessa d'Alba, e la Regia Corte altra transazione intorno i Feudi suddetti di Muro, Albano, e Casalaspro, e nello speditone diploma son disegnati col nome di *Castelli Castra Muri*, *Albani*, *& Casalis Asperi fol.*

Da tali monumenti indubitabili, che dimostrano Casalaspro una Terra abitata, da sè, ed in niun modo unita con Pietragalla, parrebbe ogni controversia sopita; ma v'ha dippiù ancora, che Pietragalla a questi tempi era Feudo distinto, e da altri posseduto. Serbasi un diploma del 1303., col quale Carlo II. riconcede a Riccardo di S. Sofia diverse Terre, fra le quail v'ha Pietragalla *fol. 69. a t. Vol. 3.* Serbasi eziandio tra' repertorj dello stesso Carlo II. la notizia attenente al registro del 1308. che Niccola di Cancellara per morte di Pietro suo Padre è assicurato da' Vassalli delle Terre di Pietragalla, e Cancellara *fol. 70. & seqq. d. Vol.* E serbasi l'assenso interposto nel 1320. da Carlo figlio di Roberto alla tenuta di Pietragalla, che Niccola di Cancellara contrattò con sua sorella per soddisfare certi suoi Creditori *dicto fol.*

Or se al tempo stesso Casalaspro, e Pietragalla erano nell'utile dominio di due diversi Possessori, come mai uom può sognare, che l'uno, all'altro appartenga, e di due Feudi non sia che un solo? Egli è certo, che la natura, e qualità de' Feudi si ripete dall'Investitura (1); avendo noi tante concessioni di Casalaspro, quella di Riccardo per Pietragalla, ed il possesso simultaneo in varie mani de' detti Feudi, non è diverso dal delirare, quel negar ciascun Feudo da sè, e dall'altro distinto. Ma a tante vetuste notizie aggiungasi anche quella di un'antico cedolare del 1309., che compie perfettamente la dimostrazione: in esso son riportate le Terre

di I

(1) *Jo: Franc. de Pont. consf. 13. tom. 1. n. 13.*

del Giustizierato di Basilicata, e distinte, e segregate si tassano Casalaspro, e Pietragalla, anche coll'intermissione d'altre Terre a questo modo:

Casale Asprum uncie seu t. viginti unius, grana quinque
Petragalla... uncie novem t. XVIII., grana XVI. fol.76.vol.3.

Nè vale il dire, che cotal distinzione si fosse fino a questo tempo conosciuta, e che poi, o distrutto Casalaspro, o ambedue detti Feudi in un Possessore pervenuti l'uno all'altro si fosser congiunti. Conciosiacchè per avventura nel 1480. era già Casalaspro ridotto inabitato, ed insiem con Pietragalla, ed Oppido nella famiglia Zurla si rinveniva; pur non di meno si ha la nuova investitura data a Caterina Zurla per morte del suo Padre da Ferrante d'Aragona, ed in essa si dice: *Terras Oppidi, & Petragallæ habitatas, & Casale Asprum, quod est Castrum inhabitatum fol.* 221. *vol.* 1. dal che si vede, che tanto Oppido venduto poi al Marchese di Gensano, che Pietragalla, e Casalaspro venduti agli Affaitati, e da questi a Melazzo sieno sempre stati conosciuti per Feudi da per sè, e ciascuno dall'altro distinto, se non che i primi due abitati, l'altro disabitato. Si conferma questa verità dal Cedolare del 1496. contemporaneo all'investitura suddetta, nel quale si tassa l'adoa di detti Feudi separatamente, come conveniva: così

Petragalla F. CXX. an. redditus once 10. *o. o.*
Lo Feudo de Casalaspro disabitato per an. once 12. *fol.*77. *dicti Vol.*

E fino al 1653. costante serbasi tal distinzione anche nell'acquisto fatto da Francesco Melazzo de' Feudi suddetti, dicendosi nel Registro dell'Assenso: *Terræ Petregallæ, & Feudi Casalaspri fol.* 125. *& a t.*, come ancora colla stessa distizione poi si son seguitate sempre a pagar l'adoe, ed a notarsi ne' Cedolarj, giusta i documenti negli atti *fol.* 156. *&* 167.

L'unica cosa, che ha per sè l'Università in contraddizione di tante scritture è l'apprezzo del 1602., dal quale tanto fece uso ne' tempi coevi alle transazioni: insorta disputa fra il Conte di Pacentro Possessore di questi Feudi con D. Ottavio Orsini suo fratello sulla liquidazione della vita, e miliaja, a questi appartenente, fu il Tavolario Sapio a valutare i Feudi suddetti, e poco inteso delle veraci notizie, che le atteneano, lusingato troppo dal veder Casalaspro inabitato, s'in-

s'indusse a credere, che fosse situato in tenimento di Pietragalla; ma io non saprei qual giovamento potesse ricavarsi da questo apprezzo da tante chiare scritture contraddetto, e da un apprezzo dell' anno precedente 1601. fatto da altro Tavolario de' Feudi medesimi, che un Perito imperito del vero essere di questi Feudi avesse nella descrizione errato, certamente non altera la natura delle cose, nelle quali è corso il suo errore: le Parti non furono in necessità di dovernelo emendare, sì perchè il Conte era allora in Patrimonio, e perchè non era questo l'oggetto della controversia; il difetto di questi atti, che potrebbero somministrarci de' lumi, specialmente per la Bandita, ci lascia all'oscuro dell'esito, che avesse avuto tale apprezzo, e come le Parti, ed i Creditori lo riceverono; quello, ch'è indubitabile si è, che dovendosi vendere detti Feudi, furono di nuovo nel 1612. apprezzati, ed allora badarono i Creditori, che le cose riuscisser bene; poichè in forza di questo furono i feudi venduti.

Ma il ricorrere all'asilo di detto apprezzo è un conoscere poco la vera natura de' feudi, imperocchè pendendo di essi la qualità dal voler del concedente (1), non è in balia de' Possessori di unirli, o separarli, ma quella mano stessa, che gli ha resi Feudi distinti, o uniti una volta, può disunirgli, può congiungerli se voglia (2). Non sono perciò affatto a questa specie di cose adattabili le regole dell' allodio, mentre essendo i beni allodiali nella piena pertinenza del loro Padrone, può questi, e di uno far molti, e di molti un solo, e parte di un all' altro addire, ed è ciò quella destinazione del Padre di famiglia, sulla quale tanto i Scrittori han travagliato (3); ne' Feudi per lo motivo stesso, che la piena pertinenza non sia del Feudatario, ma del Principe, non può il Possessore arbitrarne a sua balìa congiungendo, separando, o distribuendo a piacere le cose conceduteli. Nè il caso trattato dal Consiglier di Giorgio in contesa di Scipione Rovito, checchè voglia intendersi delle di loro dotte allegazioni, può alcuna cosa giovare ad escludere il proposto sistema, imperocchè trattavasi

(1) *Andreas de Isernia in cap.* 1. §. *similiter de Lege Conradi.*

(2) *Card. de Luca de Feudis disc.* 7. *n.* 10.

(3) *Jo: de Castillo quotidian. observ. lib. V. cap.* 1.

tavasi in quello, se conceduti varj Feudi sotto il nome del Contado di Cariati, potesse staccarsene alcuni d' essi; sicchè la disputa non si aggirava al fatto de' Possessori, bensì all'intelligenza della concessione; vale a dire, che non si negava la massima di dipendere l' unione, o segregazione de' Feudi dal solo voler del Concedente; bensì se avesse questi inteso far di tutti una sola individua Contea: è però osservabile, che l' argomento della denominazione di ciascun Feudo fatto giocar molto dal Rovito, prevalse tanto, che quantunque sotto il nome del Contado di Cariati si vedesse conceduta una Università di Feudi, locchè al caso degli allodj varrebbe moltissimo, nondimeno il S. C. giudicò per la perfetta distinzione d' uno dall' altro, com' ei medesimo rapporta (1). Egli è vero, che taluni sono andati esaminando l' articolo dell' incorporazione, o di più Feudi insieme, o di alcuna cosa Burgensatica alla Feudale, ma nel primo caso, che anche elegantemente tratta il Rovito, si fa aggirar la disputa intorno all' intelligenza della concessione medesima (2), e nel secondo, che tratta altrove lo stesso Rovito si controverte della forza dell' accessione, che dà ragione al dominio (3); e se taluna volta in simile quistione badasi alla costumanza, ch' è quanto dire al fatto de' Possessori, ciò però non serve a mutare la natura della certa concessione, bensì a dichiarar quella, che sia forse dubbiosa (4). A questo proposito parmi doversi dilucidare qualunque difficoltà potesse farsi nascere, o da' rilevj, o dagli attuali Cedolari, per l' unione di ambedue i Feudi in uno stesso registro; Egli è vero, che fin dacchè ambedue sono stati da un medesimo Barone posseduti, un solo notamento abbiagli compresi, ed un rilevio siasi per entrambi liquidato, ma è notabile, che ciò facendosi non si è tralasciato mai di notarsi Pietragalla, e il Feudo di Casalaspro, con nominarsi simultaneamente l' uno, e l' altro; or questa particolarità abbatterebbe ancora nel caso degli allodj ogni principio d' unità, quanto più ne' Feudi? Comecchè la destinazione del Padre di

(1) *Alleg. Feud. And. de Georgio allegat. 7. Rovit. super Pragm. 1. de titulor. abusu a n. 72. in antea.*

(2) *Rovit. ibid. n. 93.*

(3) *Cons.* 101.

(4) *L. si de interpretat. ff. de legib. Rubeus de valid. legal. cap.* 42. & 43.

di famiglia possa congiugnere più predj in uno, nondimeno ciò vuol essere espresso con note definite, in guisa, che uno diventi parte dell'altro; non basta perciò la compra di molti con un sol prezzo, nè che uno alla coltura dell'altro necessariamente sia addetto (1), ei però si cerca, che *sub una fundi appellatione universum haberentur* (2), e che le rendite d'entrambi, come d'un solo *accepta lata sint* (3). Questo non può certamente ravvisarsi in due predj, che egualmente alcuno possegga, ma che ciascuno definisca col suo nome particolare; e tale appunto è Casalaspro, perciocchè non si lascia mai di nominarsi partitamente, e ne'rilevj, e ne'Cedolarj: quando fosse veramente a Pietragalla incorporato, egli sarebbe divenuto uno de'corpi feudali, che quella contiene, e siccome non si nota Pietragalla, e i suoi forni, la sua giurisdizione, così nominarsi non dovrebbe Casalaspro, nominata che fosse Pietragalla; la qual cosa in alcun atto non si trova, poichè non solamente è sempre distinto Casalaspro, ma vi è aggiunto il nome di Feudo. A tali incorporazioni di Feudi però non basta quello, che di sopra vedemmo bastare agli allodj, si ricerca una chiara espressione, siccome il Rovito riflette; per esempio Pietragalla con Casalaspro, o altro simile confacente modo di dire, che dimostri di due fatto un sol Feudo (4). Che se si avessero, non già tali rancide congetture, ma concessioni del Re, e pure per giovare alla incorporazione, dovrebbe essersi servito il Sovrano di parole chiare, e dispositive, non già di semplici enunciative, o equivoche, affine di distruggere l'espressa natura accordata nelle primitive investiture a ciascuno di detti feudi, siccome ottimamente lo stesso Rovito sostiene (5).

E ciò parmi sufficiente alla più limpida dimostrazione, che sia Casalaspro Feudo distinto, e separato da Pietragalla. Poco convien trattenerci sull'altro assunto, che non avea potuto l'Università di Pietragalla avervi acquistato alcun dritto per ser-

(1) *L. 27. in fin. ff. de instr. vel inst. leg.*

(2) *L. 20. §. 7. in fin. ff. eod.*

(3) *Vide Cujac. cons. 45. tom. 1. Ugon. Donell. Commentar. jur. Civil. ad l. 1. ff. de reb. dub.*

(4) *Ibid. n. 93.*

(5) *Ibid. n. 87. ad 93.*

servitù attiva dall' uso, e dalla pazienza del Padrone accordatali. A questo proposito io non voglio entrar nella disputa, se su' beni feudali possa costituirsi servitù, vengo soltanto a riflettere, che niente più contraddice al dilei acquisto, quanto l'esercitarla precario (1). E certamente da' Capitoli del Conte di Pacentro, che mena innanzi l' Università vedesi impetrata la facoltà di legnare al morto in Casalaspro, ma accordata condizionatamente *ad nostrum beneplacitum*, *nec aliter*, *nec alio modo*, parole; che non solamente dimostrano il vero precario, che si risolve ad ogni balìa del concedente, ma circoscrivono il contratto, che precario sia, e non altro (2). Molto più, dove non accidentalmente, ma di proposito vedesi aggiunto alla licenza di legnare la riserba a beneplacito del Barone; ed in vero tutt' i Capitoli sono approvati liberamente, e senza veruna limitazione, questo soltanto è al suddetto modo circoscritto, dal che si desume aver voluto accordare tale grazia all' Università, ma finchè le fosse tornato commodo, e dubitando non col tempo la sua toleranza le dasse la legge di perpetuamente tacersi, all' accordata licenza, non solo definì il tempo del godimento, cioè fino che a lui piacesse, ma vi aggiunse ancora la clausola *nec aliter nec alio modo* per escludere qualunque stracca disputa de' nostri Prammatici, che van quistionando, se le concessioni a beneplacito possano rivocarsi senza causa. (3)

Ecco dunque, che per alcun verso non poteva l' Università aver dritto in Casalaspro, nè per ragione d' uso civico, nè per motivo di acquistata servitù, e che inalterabile era la decisione del S. C. de' 12. Giugno 1719., colla quale erasi ordinato: *D. Franciscus Melazzi utatur jure suo circa facultatem prohibendi Civibus dictæ Terræ jus lignandi ad mortuum in Feudo Casalisaspri fol.* 235. *vol.* 1. decisione fatta con molto accorgimento, coll' intervento del chiarissimo Presidente Argento; e preceduta da parlate in Ruota, e varie allegazioni di parte, ed altra.

Lo stesso vantaggio deve dirsi riportato dall' Università sulla vasta Montagna feudale detta la Giova, che interamente le fu cedu-

(1) *Ulpian. in l.* 1. *de itinere, act. privato.*

(2) *L.* 2. *ff. de precar.*

(3) *Rovit. decis.* 551. *Capyc. Latr. decis.* 30. *n.* 9. *Gratian. discept. for. cap.* 532.

ceduta per lo miserabile compenso di an. ducati 180. Erasi ben'anche fra' delirj de' Capi di gravami riportato il dritto di fidare nella Giova, corpo fuori dubbio feudale, dal quale voleva il Barone impedirne l'esercizio; dal Signor Commessario altro non erasi ordinato, che l'osservanza del solito, anche di consenso dell' Università (1), sicchè la medesima vi avea interamente perduto, poichè sin dal *1699.* il Barone ottenne dalla Regia Camera bandi penali contro chiunque vi entrasse a' pascoli senza Fida, e dall' informazione presa nel 1707. dall' Uditore Adinolfi di commessione del S.C. appariva l'antico solito a favor del Barone. La feudalità di questo corpo è pressocchè innegabile; trovasi registrato in tutti gli apprezzi, anche in quello del *1602.* prodotto dall' Università, trovasi in tutt' i rilevj tassato, *& sub verbo signanter* fra' corpi feudali comprato da D. Francesco Melazzi; queste tali scritture determinarono la Regia Camera a spedire il bando nel *1699.*, queste nel 1718. fecero ordinare l'osservanza del solito, queste insomma avea fatto tacere mai sempre l' Università intorno tale articolo. Ma il massimo argomento, che non vi avesse questa dritto veruno, è lo stato del Reg. Tappia, ove tutto, e quanto alle Università appartiene, è minutamente descritto, e della Giova non si tiene affatto parola.

Or dalla cessione di sopra rapportata, qual guadagno credesi aver fatto quel Pubblico? Fin da quel tempo fu nel termine compilato per lo decreto di *expedit* pruovato, che la sola fida a' Forastieri nella Giova rendeva al Barone an. ducati 250. ma attualmente rende questo corpo assaissimo, poichè oltre l'eccessivo uso, che ne hanno i Cittadini anche per industria, la fida de' forestieri oltrepassa gli an. ducati 400., anzi ne' conti rimessi in Regia Camera per revisione de' Sindaci del *1779.* in 1782., non ostante che da' Padroni siensi essi portati, nondimeno la fida suddetta si fa ascendere ad an. ducati 300. *fol.* 85. *Vol.* 3., ecco qual guadagno riportò l' Università transigendo nel 1728., e 1733.

Finalmente per la Bandita; era piaciuto all' Università ne' capi di aggravj caratterizzarla per sua propria, dicendo che al Barone era stato semplicemente donata la ghianda dal finir di Settembre fino a tutto Dicembre; questa sua asserzione non

(1) *Fol.* 130.

non potè d'altro appoggiarla, che della rimota memoria de' suoi Cittadini, sulla cui inutile testimonianza pretese vindicarla dal Barone. Ma che fosse tal corpo assolutamente Burgensatico del Barone egli è fuor di controversia, mille efficacissime ragioni dimostrandolo: Fin dal 1546. allora, che furono fatti i Capitoli, de' quali sempre fa uso l'Università, è nominata la Bandita, e si stabilisce la multa a favor del Barone pel danno, che v' inferissero gli animali de' Cittadini, sicchè fin da tal rimoto tempo possedeasi dal Barone, apparendo da' stessi Capitoli, che ove danno si facesse ne' Demaniali dell' Università, la multa erasi fissata a favore dell' Università stessa. Nell' apprezzo del 1601. non solo è descritto detto Corpo, ma è chiamato la Difesa del Conte; riportato è ancora nell' apprezzo del 1602. prodotto, come si è detto dall' Università, comecchè la prima volta veggavisi aggiunto un dritto di pascere, e' legnare *tantum* a favore della Cittadinanza; la comprò signantemente Francesco Melazzi, è col nome della Montagna, essendo finitima alle Montagne demaniali, e nell' Università de' beni rimessiva agli apprezzi; ma quel, ch' è più specioso, l' Università per detto Corpo pretese giustamente, che dovesse il Barone pagar la Buonatenenza, e nel 1677. la liquidò in an. ducati dieci. In morte poi di Giacomo Melazzo essendosi dovuto pagare il rilevio, seguì risulta Fiscale, pretendendosi esser la Bandita corpo feudale, il successore bisognò difendersi per dimostrarla Burgensatica; piucchè altro si avvalse dell' irrefragabile ragione d'esserne tassato per la Buonatenenza, ed a vista di tali scritture, le riuscì ottenere ordini di non essere molestato *fol.* 78. *ad* 80. *Vol.* 3.

A tutte queste ragioni positive, che dimostrano il certo dominio del Barone nella Bandita, aggiungasi altro negativo per l' Università, ed è quello dello stato del Reg. Tappia, nel quale affatto affatto fra' corpi demaniali questo non si nomina, o almeno se ne descrive alcuna ragione, che vi avesse quel Comune; sicchè per ogni banda si conosce, che al Barone si appartiene, e che non v' abbia giammai avuto l' Università dritto alcuno.

Ma colla dimostrazione d' esser la Bandita corpo burgensatico del Barone, và aggiunta l' altra, di non avervi l' Università dritto nè ragione; poicchè l' uso civico di legnare, e pascere può rappresentarsi su' demanj feudali, non su' corpi burgensatici,

molto

molto meno sulle difese, quale Bandita è nominata. L' innavveduto Tavolario Sapio, o supponendolo corpo feudale, o corrotto dall' Università, vi appose nel 1602. che vi avesse costoi il dritto di legnare, e pascere *tantum*, ma de' molti granghi presi da questo se n' è disopra parlato; certo è, che avendovi cotal dritto, si troverebbe mentovato ne' capitoli del 1546., o nel precedente apprezzo del 1601.; ma in quelli si fissa la multa per lo danno a favor del Barone, e in questo si descrive la Bandita, come un fondo appartenente al Feudo; quando poi fosse stato vero, che l'Università vi godeva l'attiva servitù di pascere, e legnare, la Buonatenenza doveva esser fissata per la sola ghianda, non per l'intero corpo, e piuttosto serbar dovea l'aspetto di corpo feudale, che burgensatico.

Poste tali cose, avendo il Barone ceduto interamente detta vasta difesa all' Università colla qualità di sua demaniale, riserbandovisi soltanto la ghianda, e qualche parco, che allor vi avea, niuno non conosce il vantaggio, che quella riportò transigendo. Egli è vero, che con decreto del S. C. de' 3. Giugno 1788. avendo l' Università messo in campo detto apprezzo del 1602., s'impartì termine nella causa, e si ordinò, che fosse interinamente mantenuta nel possesso di pascere, legnare, acquare, e pernottare, meno che al tempo delle ghiande, e rimanendo al Barone i parchi, e mandre fattevi *fol.* 106.; ma avverso questo decreto pende il rimedio della reclamazione *fol.* 119., è certo nella sua discussione non potea non conoscersi il valore di tutte dette scritture, che abbattono dalla sua radice l'unico appoggio dell' Università, voglio dire l'apprezzo del 1602. Ed è da riflettersi, che il decreto del S. C. accordò una semplice servitù attiva sulla Bandita, ch'era lo stesso di dichiarare esser corpo attenente al Barone, ma serviente in detti usi all'Università; colla transazione però le fu interamente ceduta la Bandita come suo corpo demaniale, e il Barone si riserbò la servitù del frutto delle ghiande, e di ritenervi i parchi già esistenti; sicchè transigendo l'Università ebbe non solo quello, che dall'apprezzo, e dal decreto del S. C. le si dava, ma il dominio benanche di quel fondo, che affatto poteasi pensare esser suo.

Or

Or chi potrà negare la vera causa del transigere essérvi stata nel vantaggio significantissimo riportatovi dall' Università? Chi non conosce, che in quella transazione, contro la quale oggi tanto si sclama, il Barone non superò, che nell'aver ceduto senza contrasto il dritto privativo su' forni, e che cedè in tanti altri articoli d'assai maggiore conseguenza; anzi superò, togliendo la lite intorno un' articolo, che ben potea contendere di appartenergli senza il consenso dell' Università, e cedè a quelli, che senza esitazione non poteva giammai costei addentare, e che erano di certa sua ragione, sicchè lungi dall'avervi egli guadagnato, vi perdè di molto, e seguono i suoi discendenti a perdervi ogni giorno.

E quale potrà dirsi causa sufficiente a sostenere i patti convenuti, se non giovano quelle, che concorrono nel presente rinconiro? Arbitramento, stipulazioni, decreti *di expedit*, assensi, novella convenzione sull'eccezioni contro il convenuto, altra stipulazione, altro decreto *di expedit*, altro assenso, silenzio, ed osservanza per moltissimi anni, sono, ciascuna da sè separata, ragioni fortissime, onde farsi valere la santità del convenuto, del giurato; quando anche v'è unita un'idea chiarissima dell' utile ridondato all' Università nel transigere, del guadagno da lei fatto, del notabile profitto, che oggi stesso ne percepisce, non pare, che uomo di sana mente possa con toleranza soffrire di venire impugnato il così religiosamente convenuto sotto l'ombra della somma potestà, e l'avvedutezza de' suoi Magistrati.

CAPO II.

Della purgazione degli Attentati.

COnsiste la seconda domanda del Duca in voler rimesse nel di lor antico piede quelle novità testè fatte da' Cittadini, con punirsi di loro baldanza gli orgogliosi Controventori.

Certo è, che gli attentati, i quali, o pendente la lite, o pendenti i gravami contro l' inibizione fatta da' Magistrati, si com-

commettono, debbono pria di cominciarsi la causa, esser purgati col castigo de' rei, qualunque mai dovess' esser l' esito della principale contesa, su cui si aggira la lite (1). E ben questo a ragione più dello spoglio violento è l' attentato punibile; trattandosi in quello di sovvertir solo l' interesse di un privato, in questo insiem coll' altrui interesse, dell' offesa maestà del Giudice, cui la controversia è rimessa (2). Quindi se negl' interdetti *unde vi*, e *de recuperanda possessione* non si cerca il buon dritto della Attore, ma soltanto la forza seguita, o il turbato possesso (3); negli attentati, che l' uno, e l' altro contengono, ed avvanzano ancora all' offesa de' Magistrati, più rigida, e più severa esser deve la conseguenza. Per la qual cosa non potendosi nel semplice caso degl' interdetti, dell' intrinseca giustizia decidere, priacchè rimesse sieno nell' antico lor piede le cose, e i rei multati; molto più lo stesso deve dirsi nel caso, che oltre i termini degl' interdetti siesi passato a violare la buona fede de' giudizj, e i decreti de' Supremi Tribunali.

Tanto è nel nostro caso. Le due solenni transazioni come sopra stipolate davano un dritto all' osservanza di esse, ed a frenare le novità; ma tre susseguenti decreti in varj tempi profferiti aggiunsero a questo l' altro dovere d' obbedirsi agli ordini de' Magistrati (4). Nel 1767. si attentò la prima volta alla santità di que' patti; i Cittadini costruirono de' Forni, turbando con privata forza il pacifico possesso del Duca, ma la Regia Camera con suo sinodale decreto profferito a 28. Aprile di quell' anno chiaramente determinò, che l' innovato contro la loro forma al primiero stato si riducesse (5). Divertito da que' Cittadini insiem col Clero al S. C. il giudizio, ivi ancora per due anni piatito, a' 18. Settembre 1769. un simile decreto si profferì per l' esatta osservanza delle convenzioni (6). Sicchè fino a questo tempo con tre decreti del Signor Commessario, con altri due de' Supremi Tribunali della

---

(1) *Lancellot. de attent. in praefat. n.* 14. *Afflict. decis.* 396.
(2) *Oldrad. cons.* 106. *Mascard. de probation. concl.* 146.
(3) *Arnold. Vin. in tit. inst. de interdictis.*
(4) *Fol.* 157. 164. & 165. *a terg. vol.* 2.
(5) *Fol.* 330. *d. vol.*
(6) *Fol.* 27. & 101. *vol.* 1.

la Regia Camera, e del S. C. erasi sempre costantemette imposto d'osservarsi i patti convenuti, inibita l'Università a commetter novità, e purgati gli attentati commessi.

Basterebbe ciò; ma una più fresca inibizione dovea maggiormente richiamare al lor dovere i Cittadini; nel principio dello scorso anno, conoscendo il Duca la trista indole de' suoi Vassalli, impetrò dal Signor Commessario ordini corrispondenti, perchè niente si fosse contro la forma delle transazioni innovato, ed ottenutili a 4. Gennaro (1), si rimesero a quella local Corte di Pietragalla, la quale gli osservò, spedendone a quest' uopo gli opportuni bandi, acciò a notizia di tutti pervenissero (2).

In questo stato essendo le cose, que'Cittadini disprezzando l'autorità de' Magistrati, ed oltreggiando gl'interessi del Duca, lungi dall'astenersi dalle novità, edificarono de' Forni, cominciarono baldanzosamente ad avvalersene, ed hanno anche avuto l'imprudenza di confessarlo, di protestarlo, di vantarsene al cospetto de'diversi Tribunali, cui fino a quest' ora han la contesa raggirato, per ritardare il castigo, che senza dubbio gli attende.

Ben giusto è dunque, che se l'edificazi one de' Forni non solo controviene a'patti solennemente convenuti, ma contraddice ancora a' decreti inibitoriali de' Supremi Magistrati, come punibile, e colposa abbiasi ad annientare, e priacchè del merito della causa si apra quistione, quegli attentati facciansi purgare, che abborriscono le leggi, e i sicuri controventori a proporzione del lor delitti multati.

Ed è ben da osservarsi, che il giudizio presente è una seguela di quello, che fu nel 1767. nella Regia Camera agitato, e deciso. Poichè quantunque Giudice competente di questa causa fosse il S. C., l'Università allora cercò divertirne la giurisdizione ricorrendo in Regia Camera, che più fausta forse credè a'suoi disegni, ed essendovisi, quantunque per altr'oggetto, e per parte del pupillo Duca di Casalaspro consentito, si agitò ivi la medesima quistione oggi all'esame del S. C. sommessa. Sicchè se posteriormente i Cittadini voller di nuovo al S. C. tornare, ed a questo Tribunale furon

(1) *Fol.* 2. & 3. *vol.* 3.
(2) *Fol.* 10. & 11. *d. prec.*

furon gli atti rimessi, vi tornò certamente la causa nello stato, in cui si trovava, ch'è appunto colla decisione d'osservarsi il convenuto, e ridursi l'innovato allo stato primiero. Seguendosi perciò l'antico sospeso giudizio, v' ha il giudicato a favor del Duca, giudicato, che coll'esecutiva forza di due pubblici istromenti combina, col disposto del dritto, e colla naturale equità protetta dalla legge.

Nè vale, che contro tal decreto pende il rimedio sospensivo della restituzione *in integrum*; poichè trattandosi di attentato, qualunque richiamo si proponga avverso il decreto inibitoriale nel Magistrato, non ammette facoltà d'innovarsi alcuna cosa. A quest'uopo dee considerarsi, che non solo dicesi attentato ogni novità lite pendente, ma più ancora ogni novità *pendente appellatione* (1). Se la sola pendenza della lite fa reo colui, il quale varia lo stato delle cose pria che la lite si muovesse, quanto più allora, che alcuna cosa s'innovi contro il decreto già profferito, avverso il quale però pende il richiamo.

Che se dovesse giudicarsi con esempj, oltre le infinite decisioni, che ne somministrano gli Autori, e specialmente il *Lancellotto*, che di proposito tratta una tal materia, molto ancora ne presenta la causa stessa, per la quale si travaglia; poichè dal 1707. fino al 1716. più volte novità, o si fecero, o si tentarono, e continuamente con decreti trovasi ordinato niente innovarsi contro lo stato delle cose *ante litem motam* (2). Sicchè sempre il S. C. si tenne offeso dall' innovazioni che pendente la lite si facessero, e volle sempre inalterata l'osservanza delle cose nello stato, nel quale prima della lite si trovavano.

Molto meno vale quella generale opposizione che non dicesi commettere attentato chi usa di una facoltà naturale, quale i Cittadini caratterizzano il libero esercizio de' Forni: Anche le naturali facoltà son soggette a questa restrizione dopo l'inibizione de' Magistrati, in altro caso impedirsi non potrebbe la caccia, la pesca, o altra simile cosa; ma poi non combinano con questa causa gli atti facoltativi, mentre in contro

(1)
(2)

tro al patto della restrizione della libertà de' Forni fur concedute tante cose nelle transazioni, e se i Cittadini di queste godono, egli è ben giusto, che quelle soffrano, acciò fra le Parti serbisi corrispondenza. Ben lo avvertì l'Università stessa nelle sue istanze per lo *expedit* nel 1728., e in un parlamento convocato a tal'uopo nel 1768. Quel commune colle transazioni ha avuto la cessione delle legna del Bosco di Casalaspro, cessione per esso interessantissima, poichè di legna scarseggiando era a pessimo partito; ed è ben strano che oggi si voglia la libertà de' Forni per animarli con quelle legna, che in forza di quel bilaterale accordo ha facoltà di raccogliere, e senza le quali sarebbeli infruttuosa la libertà, che domanda.

CAPO III.

Restituzione del tutto all' antico suo stato.

QUando all' Università piaccia a' patti più volte, e stipolati, e giurati controvenire, richiamandosi a quella libertà di contendere, nella quale prima delle transazioni si trovava, egli è ben giusto, che non il solo articolo de' Forni, ma tutto allo stato precedente alla transazione si riduca, nè alcun principio di buona fede può soffrire, che di più articoli in un complesso concordati, e bonariamente convenuti, l'uno, che soltanto le nuoce debba rivocarsi, e gli altri, a' quali le fu ceduto con tanto di lei vantaggio, fermi abbiano a rimanere; in guisa, che abbia il Duca a perdere le molte cose, che cedè volentieri per aver senza contrasto il privativo dritto de' Forni, e il dritto medesimo, per lo quale a cedere condiscese. Ben a questo proposito è decisivo quello, che Ulpiano nel libro sesto delle sue opinioni registrò: *Si instituta de inofficioso testamento accusatione, de lite pacto transactum est, nec fides ab herede transactioni praestatur, inofficiosi cau-*

causam integram esse placuit (1): ed a ragione, mentre non dovendo alcuno del suo mancar di fede giovarsi (2), non può al tempo stesso d'una medesima convenzione cercar l'osservanza per quello le giova, impugnarla per quello le nuoce, e mentre una parte ne impugna, sostener la fermezza dell'altra, volendo, che un solo atto, e regga, e non regga, e s'esegua, e si rescinda, e credasi giusto, ed iniquo.

Perciò il Duca di Casalaspro, a render breve la controversia, ha con sua formale istanza dedotto, che ove l'Università voglia rescindere la transazione per lo articolo de'forni, egli vi presta il consenso, purchè col medesimo decreto sia restituito nella sua libertà intorno gli altri articoli, ne'quali transigendo cedè, e per Casalaspro, e per la Giova, e per la Bandita, per i quali non avendo altro dritto l'Università, che quello provvenutoli dalle impugnate transazioni, non potrà certamente oppugnando queste, cercarne osservanza, o continuazione, imponendo la legge: *nec adversario tuo transactione uti concedendum est, nisi ea, quæ placita sunt adimplere paratus sit* (3).

Quando ciò facciasi, quali ne sieno le conseguenze ben ogni uomo può conoscere; rimarranno al Duca intatte le ragioni, che possono assistergli per sostenere il suo dritto privativo, da farle dal S.C. esaminare, prive del solo ajuto delle dette transazione, ed in ciò egli è contento che *æquo jure* si contrasti, e che ove riesca all'Università abbattere la forza della Prammatica del 1536., e la serie de'fatti di sopra riportati, ottenga pure quella libertà, della quale tanto a suo danno si dimostra avida: ma dovrà certamente astenersi dal legnare in Casalaspro, dal costringere il Duca a ricevervi colla fida gli animali, essendo, come di sopra si è veduto, un Feudo separato, e distinto, stante da per sè, e che non ammette a favor di Pietragalla nè dritto, nè servitù alcuna, siccome lo stesso S.C. con tanta cognizione di causa nel 1718. venne ad ordinare, dovrà restituire egualmente al Duca la Giova, corpo fuori dubbio Feudale, e per cui dopo i capi di gra-

(1) *L. 27. de inoffic. testam. vide Noodt de pact. & transact. cap. 14.*

(2) *L. 134. §. 1. de reg. jur.*

(3) *L. 21. in fin. C. de pact.*

gravami, che dimostrano nel Barone il possesso, erasi di consenso dell'Università imposta l'osservanza del solito *fol. 191. vol. 1.* ed a questo modo sarà l'Università libera dal pagamento de' ducati 315. all'anno, il Duca si servirà di sua ragione ne' suoi beni Feudali. Finalmente intorno la Bandita, avendo per tanti argomenti di sopra dimostrato, che sia corpo Burgensatico al Duca appartenente, dovrà anche questa ad esso restituirsi, libera da quella servitù di pascere, e legnare, che sciocamente il Tavolario Sapio vi appose, non soffrendo affatto i corpi Burgensatici la servitù degli usi civici di pascere, legnare, o che altro; e quando per questo fondo possa opporsi il decreto del S. C., contro il quale pende il rapportato gravame, in tal caso, o voglia questo a un colpo discutersi, e ben sarà, che così si faccia, o ad altro tempo voglia rimettersi, ed è contento il Duca, che il decreto suddetto, comecchè ingiusto, per ora da ambe le Parti si esegua.

Nè queste conseguenze son forse, o capricciose, o da voglia di contendere animate. Il Duca di Casalaspro ama la sua pace, quindi non può meglio favorire i contrarj, che dandogli l'elezione di far quanto essi sapran scegliere: amano, che si osservino le transazioni, si osservino pure, amano, che si rescindano, sieno da ora rescisse. Eseguendosi, tutto l'innovato deve alla stato primiero esser ridotto, bisogna punir coloro, che han commesso gli attentati. Rescindendosi, tutte le parti ritornano alle prime ragioni, i decreti del S. C., e lo stato delle cose precedente alle transazioni dovrà osservarsi, ciascuno avrà dritto di far rinascere quelle ragioni, alle quali transigendo fu ceduto. Niuna certamente più equa, o più umana proposizione di questa può desiderarsi, e vedrà da questa sola il S. C., che que' pochi sediziosi, i quali cercano la rovina di quel Pubblico colla falsa sopravveste di volerlo sollevare, dipingono il loro nero carattere, trattando il Duca di Casalaspro d'oppressore della pubblica libertà.

E quì non piace nemmeno far vedere, che dagli Avversarj si agisca contro i proprj commodi, la qual cosa dal suddetto potrebbe agevolmente dimostrarsi, solo conviene far riflettere, che se oggi i dritti privativi non sentansi con quel buon orecchio, che una volta si sentivano, certo è, che oggi piucchè mai suona bene all'orecchio, che niuno soffra detrimento

to sulla sua roba, dettando quella medesima civile libertà, ed il sollievo delle povere popolazioni, e la esatta distribuzione del suo a chi spetta. Sicchè volendosi al Duca togliere l'esercizio di quel dritto, che sembra contrario alle natìe facoltà de' Pietragallesi, non deve toglierseli ancora quello, che di ragione gli compete, e che cedè a Pietragalla volontariamente per aver pace co' suoi Vassalli: Quando queste bilance sieno serbate, la giustizia avrà certamente il suo corso, e se l'Università ne sia contenta, il Duca ne sarà contentissimo.

Ecco quanto bisognava intorno i tre articoli proposti a sostenere in questa memoria; i gravi Senatori che ne avranno a giudicare, non potran certamente negarne le conseguenze, essendo loro sommamente a cuore il giusto, e l'onesto.